

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2933

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARCATERRA, PERLINGIERI, GUERRIERI FILIPPO, PASINI

Annunziata il 29 maggio 1957

Modifiche alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate costituiscono una particolarissima categoria di dipendenti dello Stato, la quale, per l'assoluta singolarità della loro carriera e per la natura del rapporto d'impiego, richiede che il trattamento economico e quello di quiescenza siano regolati da norme speciali.

È anche noto che gli ufficiali ed i sottufficiali per le loro attribuzioni:

non hanno praticamente e normalmente limiti di orario alle loro prestazioni di servizio, che, talvolta, sono oltremodo onerose;

sono soggetti a frequenti mutamenti di sede, con conseguente grave turbamento economico e familiare;

hanno infine leggi di stato e sull'avanzamento — e ciò li pone in condizioni ben diverse dai dipendenti dello Stato — che impongono agli ufficiali e sottufficiali limiti di età molto bassi, differenziati per i vari gradi e, con la caratteristica singolare del gioco delle «vacanze obbligatorie», sviluppi di carriera ben ristretti; per cui detto personale, pur conservando integre l'idoneità fisica e la capacità professionale, sono costretti a

lasciare il servizio ancora in giovane età. Infatti essi lasciano il servizio, in media, intorno ai 50-52 anni; con un anticipo, quindi, rispetto alla categoria meno favorita degli altri dipendenti statali, di 13-15 anni.

Il danno che deriva agli ufficiali ed ai sottufficiali da tale anticipato esodo dal servizio, si compendia sostanzialmente nei seguenti risultati:

a) perdita degli assegni di servizio attivo per circa 15 anni, con un danno che, rispetto al trattamento di quiescenza, può valutarsi in cifre piuttosto considerevoli;

b) minor numero di anni utili a pensione, che, nella maggior parte dei casi non raggiungono i 40, con conseguente liquidazione della pensione in base ad una aliquota inferiore;

c) gradi non potuti raggiungere o, quanto meno, minor numero di aumenti biennali sullo stipendio.

Tali fatti concorrono tutti a far sì che il trattamento di quiescenza degli ufficiali e dei sottufficiali sia inferiore a quello di ogni altra categoria.

Per sanare — in parte — tale sperequazione, che diversamente si sarebbe ripercossa sul

reclutamento dei quadri del servizio permanente effettivo, sono state adottate, in passato, le seguenti provvidenze:

a) corresponsione agli ufficiali — in aggiunta alla pensione — per i primi otto anni dalla cessazione dal servizio attivo, ed in ogni caso non oltre il 65° anno di età, di particolari indennità che, insufficientemente rivalutate, sono limitatamente compensative della perdita degli assegni di attività di servizio;

b) computo, ai fini pensionistici, del periodo di permanenza nella posizione ausiliaria, o dei primi otto anni di riserva per gli ufficiali che transitano o siano transitati direttamente in questa ultima posizione per effetto della legge 9 maggio 1940, n. 369;

c) facoltà di computare gli aumenti biennali di stipendio in base all'anzianità di servizio anziché in base alla anzianità di grado.

Con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente la delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo stato giuridico degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato, nonché dell'ordinamento delle carriere, del trattamento economico e di quiescenza, si è avuto riguardo essenzialmente al personale civile, con esclusione della Magistratura e delle Forze armate, il cui ordinamento era già regolato da precedenti leggi speciali. Pertanto, col decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono stati sbloccati gli stipendi già bloccati ad un massimo non superabile, stabilendosi che quelli iniziati fossero suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato.

Data l'impostazione stabilita dalle leggi delegate sulle modalità degli scatti ai fini dell'assegnazione degli stipendi e delle pensioni, sarebbe stato opportuno rivedere ed aggiornare anche lo stato relativo al trattamento economico dei militari; e ciò si propone la presente proposta di legge.

Per effetto quindi del suddetto sblocco, con l'articolo 1 si tende ad emendare il disposto dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, la quale prevede che al termine del periodo di ausiliaria sia rihquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo, ma sugli assegni che servirono alla prima liquidazione.

Ove non si apportino alla predetta disposizione gli opportuni e necessari aggiornamenti in dipendenza della norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19, si

creerebbe una grave ed ingiusta sperequazione fra il trattamento di quiescenza degli ufficiali, costretti a lasciare il servizio permanente, e quello degli altri dipendenti statali, che rimangono in servizio, nel caso meno favorevole, sino al 65° anno di età indipendentemente dalla progressione o meno della carriera.

Si è ravvisato, pertanto, necessario colmare questa lacuna della legge sullo stato degli ufficiali stabilendosi che la rihliquidazione di cui all'articolo 69 al termine del periodo di ausiliaria o dei primi otto anni di riserva — per coloro che transiteranno o furono transitati direttamente in quest'ultima posizione — sia operata non solo in base a tale periodo, ma anche sugli assegni che l'ufficiale avrebbe percepito, se fosse rimasto in servizio durante il suddetto periodo. Né d'altronde, possono essere dimenticati quegli ufficiali che sono stati costretti ad abbandonare il servizio attivo innanzi tempo per lesioni, ferite od infermità dipendenti da causa di servizio. Costoro, passando direttamente in posizione di riserva od in congedo assoluto, e, pur essendo soggetti alla ritenuta del sei per cento in conto entrata Tesoro per la durata di otto anni, non fruiscono di alcuna rihliquidazione al termine di tale periodo, e sono avulsi da ogni beneficio collegato alla posizione di ausiliaria, o comunque, considerato dalle vigenti disposizioni della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Con l'articolo 2 si contemplanò le norme transitorie considerando sia gli ufficiali che sono cessati dalla ausiliaria in data successiva alla entrata in vigore della legge del 10 aprile 1954, n. 113, sia coloro che furono collocati direttamente nella riserva agli effetti della legge 9 maggio 1940, n. 369.

La necessità di colmare tale lacuna, già di per sé evidente, è giustificata dal fatto che analoghi doveri ed obblighi, considerati dalla legge n. 113, erano già previsti per coloro, che, ai fini dell'articolo 50 della legge n. 369, furono transitati direttamente nella riserva. Ed in effetti l'articolo 69 della legge n. 113 rispetta in pieno lo stesso articolo 50 della legge n. 369.

D'altronde lo stesso articolo 2 della presente proposta si richiama al criterio che ha guidato il legislatore nella elaborazione delle leggi delegate, allorchando ha voluto equiparare nel nuovo trattamento di quiescenza vecchi e nuovi pensionati al fine di evitare ogni sperequazione.

Peraltro è da tener presente che gli ufficiali nella soprandicata posizione di riserva fu-

rono anche essi sottoposti alla ritenuta del sei per cento in conto entrata Tesoro, così come viene operata per il personale in servizio attivo e nella posizione di ausiliaria.

Con l'articolo 3 si vuole inserire nella legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo l'articolo 55, un articolo nuovo — il 55-*bis* — il quale tende ad estendere i benefici, previsti dal precedente articolo 1 per gli ufficiali, anche alla benemerita categoria dei sottufficiali.

E ciò perché i sottufficiali della riserva provengono tutti dal personale di carriera, e, a differenza degli ufficiali nella posizione ugualmente denominata, non hanno soltanto obblighi di servizio in tempo di guerra (articolo 62 della legge 113 del 1954), ma sono altresì soggetti a richiamo in tempo di pace « per speciali esigenze » (articolo 54, legge n. 599 del 1954).

Non si tratta di un complesso di obblighi così ampi ed intensi come quelli degli ufficiali in ausiliaria, ma l'obbligo di servizio in tempo di pace c'è, e si estende in linea normale sino al 62° anno di età (articolo 55 della legge 559 del 1954), cioè molto oltre i limiti di età, vari fra i 35 anni ed i 55 anni, stabiliti dalla tabella B) della legge anzidetta, per il collocamento in congedo assoluto dei sottufficiali di complemento.

E tenuto conto che i limiti di età dei sottufficiali di carriera, a termine della tabella A) della citata legge, variano tra i 46 anni per gli appartenenti al ruolo naviganti dell'Aeronautica ed i 58 per gli aiutanti di

battaglia e marescialli maggiori dell'Esercito con carriera speciale, salvo l'ulteriore limite di anni 60 per i sottufficiali, di tutte le Forze armate, appartenenti al ruolo speciale per mansioni di ufficio (articolo 27 della legge n. 599 del 1954), ne deriva che la durata della permanenza nella riserva, per i sottufficiali che vi siano collocati e ne cessino per età, va dal minimo di anni due al massimo di anni sedici.

Alla stregua di queste considerazioni si propone di inserire nella legge sullo stato giuridico dei sottufficiali un articolo 55-*bis*, che, in analogia all'articolo 69 della legge di stato degli ufficiali, preveda sia la riliquidazione della pensione al termine della permanenza nella riserva, ma non oltre gli otto anni — o dodici per il personale aeronavigante dell'Aeronautica — dalla cessazione dal servizio permanente, sia la computabilità del servizio e degli aumenti biennali di stipendio, per l'indicato periodo, ai fini della riliquidazione stessa.

In tal caso, però, i sottufficiali saranno soggetti al versamento del sei per cento in conto entrata Tesoro.

Con l'articolo 4, infine, si estende il trattamento di cui al precedente articolo 3 anche ai sottufficiali pensionati, così come è stato proposto, con l'articolo 2, per gli ufficiali.

In conseguenza di quanto sopra, si è predisposta la presente proposta di legge che si sottopone al vostro benevolo esame ed alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dal seguente:

« Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto

entrata Tesoro viene effettuata in ragione del sei per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che avrebbe percepito al termine del periodo stesso se fosse rimasto in servizio col grado rivestito nel servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche agli ufficiali collocati nella riserva o in congedo assoluto, con diritto a trattamento di quiescenza per ferite, lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza nell'ausiliaria, agli effetti del primo comma del presente articolo, è ridotto alla metà ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è inserito il seguente:

ART. 69-bis. — « Le disposizioni di cui all'articolo 69 si applicano anche agli ufficiali cessati dall'ausiliaria in data successiva alla entrata in vigore della presente legge nonché agli ufficiali transitati direttamente nella riserva anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa limitatamente ai primi otto anni di permanenza nella riserva, — e limitatamente a dodici anni per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica — durante i quali periodi gli interessati sono stati soggetti alla ritenuta del sei per cento in conto entrata Tesoro, anche se sia intervenuta la liquidazione prevista dall'articolo 30 della legge 9 maggio 1940, n. 369 ».

ART. 3.

Nella legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo l'articolo 55, sono inseriti i seguenti:

ART. 55-bis. — « Il periodo di permanenza nella riserva è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo sino al massimo di otto anni. Non è invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo nel quale il sottufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.

All'atto della cessazione della riserva, e comunque non oltre otto anni dal collocamento nella predetta posizione, sarà liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione agli assegni pensionabili che avrebbe percepito al termine della permanenza nella riserva, o degli otto anni anzidetti, se fosse rimasto in servizio col grado rivestito nel servizio permanente, salvo che il sottufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel quale caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche ai sottufficiali collocati nella riserva o in congedo assoluto, con diritto a trattamento di quiescenza, per ferite, lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio.

Durante il periodo di cui al primo comma del presente articolo viene operato nei confronti del sottufficiale nella riserva la ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura del sei per cento ».

ART. 55-ter. — « Le disposizioni del precedente articolo 55-bis si applicano altresì, fino al limite del sessantaduesimo anno di età e comunque per non oltre otto anni ai sottufficiali delle tre Forze armate, dodici anni a quei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, che furono transitati nella posizione di riserva ».

ART. 4.

L'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge è posto a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.